



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 130/18/CONS

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI BISCEGLIE PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 6 marzo 2018;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 209, del 28 dicembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302, del 29 dicembre 2017, con il quale sono stati convocati per il giorno 4 marzo 2018 i comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la delibera n. 1/18/CONS, del 10 gennaio 2018, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica”*;

VISTA la nota del 1 marzo 2018 (prot. n. 14544) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Puglia ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Bisceglie a seguito della segnalazione presentata dalla sig.ra Antonella Laricchia, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle nella Regione Puglia, per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte dell'amministrazione comunale in quanto *“lunedì 29 gennaio scorso alle ore 18.30 si è svolto un evento divulgativo riguardante i finanziamenti del GAL Ponte Lama (che sottende i comuni di Bisceglie, Trani e Molfetta), presso la sala degli Specchi di Palazzo Tupputi a Bisceglie alla presenza del Sindaco...di Bisceglie, Vittorio Fata, del Sindaco di Molfetta, Tommaso Minervini, del Sindaco di Trani Amedeo Bottaro con la partecipazione anche del Presidente del GAL*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Ponte Lama, il sig. Francesco Spina, attualmente candidato alla Camera nel collegio Puglia 03 (Molfetta) che comprende anche il Comune di Bisceglie, e alla presenza dell'assessore regionale all'agricoltura, Leonardo Di Gioia". Tale evento è stato pubblicizzato attraverso la diffusione di una locandina recante lo stemma del GAL Ponte Lama e il logo del Comune di Bisceglie. In particolare il Comitato, con delibera n. 12, del 28 febbraio 2018, nell'annullare la precedente delibera n. 10, del 27 febbraio 2018 - pervenuta in data 27 febbraio 2018 (prot. n. 13938) - in quanto per "mero errore" veniva riportato che la locandina dell'evento "era stata pubblicata sul sito web del Comune", ha confermato l'istruttoria effettuata precedentemente, ritenendo sussistente la violazione del divieto di comunicazione istituzionale e proponendo l'adozione di un provvedimento sanzionatorio;

ESAMINATA la documentazione istruttoria e, in particolare, la nota del 22 febbraio 2018 con la quale il Comune di Bisceglie, nella persona di Vittorio Fata, ha riscontrato la richiesta di controdeduzioni formulata dal Comitato, osservando in sintesi quanto segue:

- *l'iniziativa è stata assunta dal GAL PONTE LAMA, soggetto di diritto privato, partecipato dal Comune di Bisceglie, Trani e Molfetta nella misura del 6% ciascuno, e quindi non in regime di controllo. Lo stesso soggetto ha curato l'organizzazione e l'attività di comunicazione riferita all'evento;*
- *l'iniziativa riguardava la presentazione del piano di azione locale da parte del direttore del GAL, figura tecnica, laddove ai Sindaci dei Comuni ed anche al Presidente del GAL era riservata una mera presenza istituzionale;*
- *il manifesto reca solo lo stemma del Comune di Bisceglie, meramente identificativo del luogo di svolgimento dell'evento, senza alcuna dicitura o messaggio;*
- *pertanto "non si ritiene riferibile al Comune di Bisceglie alcuna attività qualificabile come comunicazione istituzionale";*

PRESA VISIONE della locandina dell'evento oggetto di segnalazione, nonché dell'intera documentazione istruttoria;

RILEVATO che tale locandina recante la presentazione del Piano di azione locale 2014-2020 GAL Ponte Lama, tenutasi a Bisceglie in data 29 gennaio 2018, alle ore 18:00, reca i loghi degli Enti coinvolti pubblici e privati coinvolti nell'iniziativa, tra cui il Comune di Bisceglie, nonché i saluti dei Sindaci di Bisceglie, Molfetta e Trani, la partecipazione del GAL Ponte Lama nelle persone di Francesco Spina, Antonello Scarimbolo e Gianni Porcelli e la presenza dell'assessore regionale alle risorse agroalimentari Leonardo Di Gioia;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

RILEVATO che l'evento oggetto di segnalazione, pur successivo alla convocazione dei comizi elettorali per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato, è ascrivibile al GAL Ponte Lama, società consortile a responsabilità limitata, costituita da soggetti privati, associazioni, organizzazioni di categoria e dalle Amministrazioni Comunali, per favorire lo sviluppo locale dell'area rurale di Bisceglie e Trani;

RILEVATO che la presenza nella locandina della manifestazione dei loghi degli enti privati e pubblici - tra cui quello del Comune di Bisceglie - è riferimento dei territori interessati dallo strumento di programmazione per la compartecipazione ad un progetto di sviluppo sostenibile condiviso;

RITENUTO quindi che la pubblicizzazione dell'iniziativa oggetto di segnalazione attraverso la diffusione della locandina non è riconducibile al novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000 per difetto



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

del requisito soggettivo in quanto non effettuata dall'Amministrazione comunale di Bisceglie;

RAVVISATO di non condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni della Puglia in merito alla riconducibilità al Comune di Bisceglie dell'iniziativa in questione;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento per le motivazioni e nei limiti di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Bisceglie e al Comitato regionale per le comunicazioni della Puglia e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 6 marzo 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi